

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE
AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro Attività Produttive 27 gennaio 2005 n°54, dal decreto legislativo n°472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n°359.
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio n. 54 per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n°359.
2. La Camera, qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia inferiore ad € 12,00.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera

di Commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n° 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle Attività Produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10 % dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7 e 8.
4. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte si applica la sanzione del 30 % sul diritto dovuto mentre le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 si determinano sulla quota di diritto omesso.

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 15% secondo la tabella qui di seguito riportata:

DANNO FINANZIARIO PER LA CCIAA	GRAVITA' VIOLAZIONE EX CO.3, ART.4 REGOLAMENTO E CO. 1-2 ART.7 D.LGS. 472/97
Fino a 204 €	5 %
Da 205 a 500 €	7,5 %
Da 501 a 1.000 €	10 %
Da 1.001 a 5.000 €	12,5 %
Oltre 5.000	15 %

Articolo 8

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico – sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta di una percentuale massima del 20 % nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine (un anno) di cui all'art. 6, comma 1 lettera b), del regolamento n°54/2005 sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n°54/2005.
2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali e internazionali.

Articolo 9

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n° 54/2005 (*Concorso di Violazioni e Continuazione*) che rinvia all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n° 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8, per le violazioni relative a omesso o tardivo pagamento, commesse in annualità diverse, le seguenti maggiorazioni:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50 %;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 80 %;
 - se le violazioni riguardano 4 annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 130%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200 %;
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti;
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 10

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 3 comma 1, del DM 54/2005;

- b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 3 comma 1, del DM 54/2005;
- 2. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto .
- 3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del DM 54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

Articolo 11

Modalità di irrogazione delle sanzioni

- 1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. n° 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 , comma 1, del D. Lgs. n° 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D. Lgs. n° 472 / 1997 e successive modifiche e integrazioni;
- 2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 12

Riscossione della sanzione

- 1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c).
- 2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
- 3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
- 4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazioni e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 13

Rateizzazione del pagamento

- 1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del pagamento di quanto dovuto per il diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.

2. La rateizzazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà e per importi non inferiori a € 500,00. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n°602.
3. La Camera di Commercio entra trenta giorni dalla richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 gg dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 14

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o un suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) Presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) Presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che riceve la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai

vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

Articolo 15

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persone;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio;
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 16

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.